

DIFFERIMENTO ED ESCLUSIONE NELLE PROCEDURE DI ACQUISTO

Il nuovo Codice degli appalti ([D.Lgs 36/2023](#)), agli artt. 35 e 36, presenta rilevanti novità in materia; in particolare, s'introduce l'utilizzo delle piattaforme di *e-procurement*, per la gestione delle istanze di accesso e viene sancita la possibilità di effettuare **anche l'accesso civico generalizzato** previsto dall'articolo 5-bis del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 che precedentemente pareva esclusa.

IPOTESI DI DIFFERIMENTO

Il nuovo codice introduce una nuova fattispecie di differimento (vedasi lettera c)), che si va ad aggiungere a quelle già previste.

Nello specifico, ai sensi dell'art. 35 c. 2 del Codice, l'esercizio del diritto di accesso è differito:

*" a) nelle **procedure aperte**, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;*

*b) nelle **procedure ristrette e negoziate** e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti, dei nominativi dei candidati da invitare;*

c) in relazione alle domande di partecipazione e agli atti, dati e informazioni relativi ai requisiti di partecipazione di cui agli articoli 94, 95 e 98 e ai verbali relativi alla fase di ammissione dei candidati e offerenti, fino all'aggiudicazione;

d) in relazione alle offerte e ai verbali relativi alla valutazione delle stesse e agli atti, dati e informazioni a questa presupposti, fino all'aggiudicazione;

e) in relazione alla verifica della anomalia dell'offerta e ai verbali riferiti alla detta fase, fino all'aggiudicazione."

IPOTESI DI ESCLUSIONE

Fermo che, ai sensi dell'art. 35 c. 3 del Codice, gli atti, i dati e le informazioni non possono essere rese accessibili e conoscibili fino alla conclusione delle fasi o alla scadenza dei termini sopra specificate per le ipotesi di differimento (vedasi lettere a), b), c), d) e)).

In particolare, salvo che la conoscibilità di documenti non sia indispensabile per la difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati, in relazione alla procedura di gara:

- l'accesso **può** essere escluso (ex comma 4 lett. a) dell'art. 35 del codice) *"in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo **motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente**, segreti tecnici o commerciali"*.
- l'accesso **deve** essere escluso (ex lett. b) dell'art. 35 del codice) in relazione: *"1) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;*

2) alle relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell'esecuzione e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;

3) alle piattaforme digitali e alle infrastrutture informatiche utilizzate dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, ove coperte da diritti di privativa intellettuale”.